COMMISSIONE V

DIFESA

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Commemorazione:

PRESIDENTE 181
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 182

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo. (893) 182
PRESIDENTE 182, 183
FANELLI, *Relatore* 182
GELMINI. 182
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 182

Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci della prigionia. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1009) 183
PRESIDENTE 183, 184, 185, 186
CAVALLARI NERINO, *Relatore* 183
LATANZA 184, 185, 186
GELMINI 184
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 184, 185
PAGLIUCA 185
PAJETTA GIULIANO 185
GRECO 185

Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (960). 186
PRESIDENTE 186, 190, 193, 194
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 186
GRECO 190
CUTTITTA 191
BOLDRINI 191
GUADALUPI 191, 194
VIOLA 192
ROMUALDI 192
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 193

Votazione segreta:

PRESIDENTE 215

La seduta comincia alle 9.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Commemorazione.

PRESIDENTE. Prima di iniziare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, ritengo di dovere, interprete sicuro della Commissione difesa, ricordare il sacrificio che è costato la vita di tanti giovani, appartenenti ad un Corpo che ha radici particolarmente profonde nella coscienza di tutti gli italiani, il Corpo degli alpini, periti nella sciagura nei pressi del Passo del Tonale. Alla dura fatalità del destino, che ha mietuto tante giovani vite, noi non possiamo, purtroppo, che opporre la nostra angoscia, il nostro dolore.

A questi giovani figli della Patria, che sono caduti nell'adempimento del loro sacro dovere, vada il saluto commosso e riconoscente della Commissione di difesa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si associa, con animo commosso alle nobili parole del Presidente

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo. (893):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.

Il relatore, onorevole Fanelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FANELLI, *Relatore.* Il disegno di legge è diretto a prorogare le disposizioni della legge 29 marzo 1949, n. 162, con la quale si concedeva agli aerei da turismo costruiti da industrie non nazionali l'esonero del pagamento delle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, esonero già in precedenza concesso agli aerei da turismo di tipo nazionale.

L'esonero era giustificato dal fatto che l'industria nazionale, in conseguenza degli eventi bellici, non aveva avuto la possibilità di costruire aerei da turismo, e fu concesso soltanto a quegli aerei che alla data di pubblicazione della legge fossero già di proprietà di cittadini o di enti italiani e risultassero già immatricolati nel Registro aeronautico italiano. L'agevolazione fu limitata a due anni, allo scadere dei quali, constatato il permanere di una carenza di aerei da turismo, essa fu rinnovata di altri due anni.

In questo periodo l'industria nazionale non ha risentito di tali esenzioni finali accordate a quegli aerei; anzi si può dire che ne abbia stimolato un'incoraggiante ripresa.

Alla data di scadenza dell'ultima proroga gli aerei di fabbricazione straniera che avevano fruito del beneficio erano ridotti a 15, di cui solo 7 efficienti.

Io sono del parere che, prescindendo da ogni altra considerazione di carattere tecnico si possa concedere questa ulteriore proroga, sia in considerazione dell'esiguità del numero di aerei che ne trarranno beneficio, sia per l'utilità che i nostri tecnici potranno trarre nel rilevare elementi da apparecchi di fabbricazione straniera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GELMINI. Io non conosco con esattezza l'entità del beneficio che questa legge apporterebbe agli interessati; comunque a me pare che coloro i quali si permettono di possedere degli aerei per uso personale dovrebbero pagare quelle tasse che la legge impone a chiunque si serva di un servizio pubblico. Pagano le tasse persino i possessori di un motorscooter! Io non vedo alcuna valida ragione che si possa addurre a sostegno di questo provvedimento. Aggiungo, anzi, che il provvedimento è contrario agli interessi dello Stato e contrario allo stesso buon senso.

Per questo motivo, noi voteremo contro la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Debbo rilevare una contradizione esistente fra queste affermazioni e l'impostazione generale del problema fiscale da parte dei colleghi dell'estrema sinistra.

Tutte le volte che si discute di provvedimenti fiscali in Assemblea, i colleghi dell'estrema sinistra affermano la necessità di giungere alla imposizione diretta, sostituendola a quella indiretta. Su questa tesi il Governo si è sempre dichiarato d'accordo; soltanto difficoltà di ordine tecnico hanno impedito di realizzare questo tipo di imposizione, che in uno Stato democratico sarebbe indubbiamente elemento fondamentale.

È chiaro che il solo fatto di possedere un aereo personale da turismo costituisce per l'autorità amministrativa fiscale un elemento per stabilire con più esattezza il reddito generale di chi un simile apparecchio possiede. Ora, l'esenzione da determinate tasse o imposte indirette per gli aerei da turismo non elimina la possibilità di tassare, ed anche più largamente, in sede di imposizione diretta, i proprietari dei medesimi. Si tratta soltanto di stabilire il metodo attraverso il quale accertare il reddito globale della persona. Anzi, la possibilità stessa di accertare queste proprietà pone il Governo in condizione di adoperare lo strumento fiscale in sede di imposizione diretta in una forma più precisa.

Il provvedimento che qui si discute è di modestissima entità; il numero degli apparecchi è quanto mai esiguo. Le perplessità, se mai, potrebbero essere di altra natura: e cioè se questa agevolazione possa danneggiare l'industria nazionale. Questo è un elemento che va studiato con la maggiore attenzione possibile. Dopo il 18 maggio 1949 furono immatricolati 135 apparecchi nazionali e 51 di fabbricazione straniera, segno che il rapporto dal 18 maggio 1949 al 18 maggio 1953 si è nettamente capovolto a favore dell'industria nazionale, il che vuol dire che quell'esenzione temporanea, che era stata accordata dal Parlamento con altre due leggi precedenti, non ha avuto effetto negativo per l'industria nazionale.

Comunque, il Governo non ne fa una questione fondamentale. Ho risposto al collega Gelmini, per fare una precisazione. Penso, tuttavia, che il disegno di legge possa essere tranquillamente approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, che è del seguente tenore:

« La durata dell'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della legge 18 dicembre 1952, n. 3088, è ulteriormente elevata ad anni sette.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 maggio 1956 la esenzione dalle tasse di cui al comma precedente è estesa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953 ».

Constando di un articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia », già approvato dalla competente Commissione del Senato, e sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Cavallari Nerino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Le particolari condizioni nelle quali è stata combattuta l'ultima guerra e gli eccezionali avvenimenti successivi costrinsero i legislatori a concedere deroghe alle norme secondo le quali si poteva far luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra soltanto in tempo di guerra, e ciò per evitare che risultassero operanti solo quelle proposte che fossero state presentate entro il 15 aprile 1946, data della cessazione del nostro stato di guerra.

Venne, quindi, emanato, a favore dei militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, che stabilì la facoltà di effettuare proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra fino a due anni dalla sua entrata in vigore, e cioè fino al 15 ottobre 1949. Successivamente, la legge 16 novembre 1950, n. 979, nel ratificare tale decreto, ne prorogò la validità per altri due anni, e cioè fino al 15 ottobre 1951. Infine, con legge 22 dicembre 1952, n. 4415, l'anzidetto termine fu spostato al 12 febbraio 1954, purché si trattasse di proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.

Le suddette disposizioni furono praticamente estese, mediante opportuni decreti legislativi o leggi, ai militari della Guardia di finanza.

Senonché, alla predetta data del 15 ottobre 1949, non tutti i paesi avevano completamente restituito i prigionieri di guerra, talché vi sono casi di militari i quali, per il solo fatto di essere rientrati in patria dopo tale data, si sono vista preclusa ogni possibilità di ottenere le ricompense in parola.

Ciò posto, appare evidente come ragioni di equità consiglino di stabilire nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti o trasferimenti per merito di guerra qualora il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949. Si ritiene, infatti che, oltre al ritardo nel rientro del proponente, sia opportuno prevedere anche quello del rientro del destinatario, potendo avere influito la mancanza di notizie circa la sorte del prigioniero sulla presentazione della proposta.

Ai detti intendimenti risponde il disegno di legge sottoposto al nostro esame, diretto a stabilire che la ripetuta facoltà può essere esercitata, nei confronti dei militari reduci dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della emananda legge, purché si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta oppure il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949.

Per i rientri che avverranno dopo l'entrata in vigore della legge, i termini anzidetti vengono fissati, rispettivamente, ad un anno ed a sei mesi dalla data del rientro.

Il presente disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato ed ha ottenuto, altresì, il parere favorevole della IV Commissione finanze e tesoro della Camera: ritengo che esso meriti il voto favorevole di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LATANZA. Come è noto, altre proposte di legge di iniziativa parlamentare sono state presentate sulla stessa materia, e precisamente una dal collega Basile e una dai colleghi Roberti, Romualdi e da chi vi parla.

Chiedo, pertanto, alla Presidenza della nostra Commissione se non ritenga opportuno abbinare la materia e fare svolgere un'unica discussione sui tre provvedimenti.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non entro nella questione regolamentare, essendo essa di competenza della Presidenza della Commissione. Desidero, però, nel merito, fare rilevare che la situazione è diversa: nella procedura e nella sostanza.

Per quanto riguarda la procedura, debbo ricordare che il disegno di legge in esame è stato già approvato dal Senato e quindi se la Commissione difesa della Camera ritenesse giusto il provvedimento e desse ad esso, oggi, il suo voto favorevole, vi sarebbe bisogno, per il suo perfezionamento, soltanto della promulgazione. Una sola modifica al testo comporterebbe, invece, la sua restituzione al Senato. Per questo motivo, allora, tanto vale che la Commissione, ove lo ritenga, approvi questo disegno di legge, riservandosi, poi, di esaminare, in altra seduta, le due proposte di legge ricordate dall'onorevole Latanza e sulle quali il Governo ha delle perplessità, perché si tratta della riapertura di tutti i termini: questione sulla quale il Governo desidera volentieri affrontare un'ampia discussione. A questo proposito, debbo dire che sono l'autore di una proposta di legge, che è stata l'ultima proroga operante nel campo delle promozioni per merito di guerra, proroga che io avrei voluta più ampia, ma che la Commissione della difesa nella passata legislatura limitò: per questo motivo, io non posso essere considerato un avversario delle promozioni per merito di guerra. Tuttavia, non si può dimenticare che sono trascorsi dieci anni dalla fine della guerra, il che rende difficile la valutazione degli elementi e consiglia di andare molto cauti.

Comunque, la questione è, in ogni caso, opinabile; il parere del Governo, mentre è nettamente favorevole a questa riapertura di termini, è orientato in senso contrario per quanto riguarda il resto.

Per questi motivi, invito l'onorevole Latanza a non insistere nella sua richiesta; il Governo è prontissimo a discutere in un'altra seduta, e in un modo ampio e approfondito, le altre due proposte di legge.

LATANZA. Nella procedura parlamentare è previsto l'istituto della connessione, istituto che serve, appunto, a far guadagnare del tempo, in quanto serve a far discutere contemporaneamente più proposte trattanti un medesimo argomento.

Che le promozioni concesse in un modo diverso o in aggiunta a quanto stabilito dal disegno di legge in discussione diano molto fastidio a taluni è fin troppo noto, e questo vale particolarmente per tanti ufficiali che, essendo rimasti a casa, hanno avuto modo di scavalcare agevolmente coloro che hanno avuto il solo torto di andare a combattere in prima linea; ma mi pare troppo semplicistica la soluzione di rinviare ad altra seduta la discussione delle altre due proposte di legge ed approvare, intanto, il provvedimento che ci ha presentato il Governo. I casi sono due: o accettate la connessione, oppure facciamo oggi stesso, su questo provvedimento, la discussione di fondo. La mia richiesta mi pare più che legittima. A questo disegno di legge io non posso aderire se non si vuole tenere presenti le necessità, obiettive e sentite, di tanti altri ufficiali: non solo degli ultimi rimpatriati, bensì di coloro che hanno avuto proposte e queste sono andate smarrite.

GELMINI. Noi voteremo a favore del disegno di legge.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Se l'onorevole Latanza insiste nella sua richiesta di connessione, oggi non si potrà fare nulla; e allora ritengo che sia preferibile votare oggi il disegno di legge – il che è già molto – riservandosi la Commissione di mettere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute la discussione delle due proposte di legge.

LATANZA. Non sono d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole rappresentante del Governo. Se si vuole discutere oggi questo disegno di legge, io presenterò un emendamento. Probabilmente l'emendamento sarà respinto, ma per lo meno si saprà in Italia che c'è un Governo il quale vuol fare solo determinate promozioni per una certa categoria di ufficiali, la quale non è, poi, quella che ha maggiormente sofferto: per lo meno ha sofferto quanto gli altri.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è disposto ad una larga discussione. La presentazione di emendamenti in questa sede porterebbe ad un'anticipata discussione del merito, che noi siamo disposti a fare con larghezza di tempo, oppure ad una reiezione dei medesimi emendamenti, con pregiudizio delle proposte di legge che saranno successivamente discusse.

Accettando il punto di vista da me espresso non si pregiudica nulla.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico, del quale do ora lettura:

«La facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, nonché la facoltà prevista dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, ratificato con modificazioni dalla legge 20 luglio 1951, n. 658, possono essere esercitate, nei confronti dei militari reduci dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purché si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949.

Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno e a sei mesi dalla data del rientro».

LATANZA. Propongo di inserire, dopo le parole «nei confronti dei militari reduci dalla prigionia», le altre: «ovvero limitatamente alla sostituzione di precedenti proposte perdute per eventi bellici».

Non è chi non veda la giustezza della mia proposta, la quale vuole allargare il concetto fino a considerare i casi riguardanti le proposte andate perdute a causa di eventi bellici, tanto più che essa nulla intende innovare. Quante volte è accaduto che proposte regolarmente fatte non siano giunte a destinazione? È chiaro che si dovranno richiedere garanzie sufficienti per documentare che si tratta di una proposta andata perduta.

Giacché non si è voluto accogliere il principio della connessione, prego il Governo – e mi permetto di insistere – perché voglia almeno accogliere quest'emendamento: agire in modo diverso mi sembra che non sia onesto né politicamente né moralmente.

PAGLIUCA. Sono contrario all'emendamento, semplicemente per la considerazione che, se esso fosse approvato, si darebbe la possibilità di presentare nuove proposte di promozioni, essendo difficilissimo provare con assoluta certezza che una determinata proposta è andata perduta.

PAJETTA GIULIANO. Noi ci asterremo dalla votazione sull'emendamento Latanza. Il che non pregiudica affatto la posizione che noi assumeremo allorquando saranno poste in discussione le due proposte di legge ricordate dallo stesso onorevole Latanza.

In linea di massima noi siamo favorevoli al disegno di legge nel testo presentatoci.

GRECO. L'esperienza della passata guerra m'induce ad essere contrario all'emendamento. Una proposta per merito di guerra deve essere di immediata presentazione e di immediato accertamento, perché essa deve rispondere anche al suo criterio informatore, che è quello dell'incitamento. Invece, dopo il primo conflitto mondiale, si sono verificati casi di ufficiali che, attraverso promozioni per merito di guerra conferite dopo la fine della guerra stessa, sono arrivati al grado di generale, mentre i loro colleghi sono rimasti al grado di maggiore. Basti l'esempio di Graziani, il quale, grazie ad una promozione per merito di guerra, è arrivato al posto che tutti conosciamo. Le promozioni per merito di guerra sono pericolosissime.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Io conosco bene i casi ai quali il collega Latanza intende riferirsi, perché mi sono stati vivamente e personalmente segnalati dall'onorevole Roberti, che è uno dei presentatori di una proposta di legge in proposito, e quindi mi rendo conto del problema degli smarrimenti. Io non sarei affatto contrario ad esaminare la possibilità di riprendere in esame proposte effettivamente inoltrate a tempo debito e poi smarrite; ma occorrono garanzie assolute.

Quando discuteremo sul merito delle altre proposte di legge, se sarà formulato un testo dal quale derivi la sicurezza che una determinata proposta non è stata presa in esame per il fatto di essere andata smarrita, in quella sede io non mi opporrò.

Però, ripeto, occorre che ci siano le garanzie.

Quindi, poiché l'emendamento non è tecnicamente esatto, poiché desidero che la questione sia trattata con ampiezza e la discussione sia approfondita al fine di potere effettivamente rimediare a quelle situazioni che ne sono meritevoli, il Governo esprime parere contrario all'emendamento Latanza, in questa sede, lasciando impregiudicato il problema per il caso che vengano formulate

proposte giuridicamente esatte e che riguardino soltanto i casi di smarrimento.

LATANZA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, prendendo atto dell'impegno che egli assume nel senso che, ove esistano sicure garanzie che una proposta fatta a suo tempo è andata smarrita, egli non si opporrà, rinuncio al mio emendamento e prego l'onorevole Presidente della Commissione di porre al più presto all'ordine del giorno dei nostri lavori le due proposte di legge citate.

PRESIDENTE. Posso dare questa assicurazione.

Poiché non vi sono altri emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla competente Commissione del Senato e sul quale la IV Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Napolitano Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Le leggi che hanno fin qui regolato la vita della categoria dei sottufficiali, come è noto, non possono considerarsi leggi di stato giuridico nel corretto significato inteso per le altre categorie di dipendenti statali. Cioè, esse non prevedono l'insieme dei diritti e doveri tra lo Stato e il sottufficiale, né la stabilità e la continuità del servizio, con quelle garanzie normalmente previste negli stati giuridici di tutti gli altri dipendenti statali.

Senza andare molto lontano, le più recenti leggi (per la Marina il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, che approva il testo unico per l'ordinamento del C. R. E. M. e lo stato dei sottufficiali di Marina; per l'Esercito il regio decreto 15 novembre 1932, n. 1514, e per l'Aeronautica il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468), oltre ad avere il difetto della non unicità di criteri, difetto maggiormente sentito ora che le tre Forze armate sono riunite in un unico Ministero, e, pur contenendo esse un tentativo di dare una certa fisionomia giuridica alla categoria, lasciano più o meno immutata la situazione, in quelle poche norme di stato, generiche e incerte.

È superfluo indagare sui motivi di tale deficienza. Una cosa è certa: sentita era la necessità, tenuto conto delle nuove esigenze, di dare alla categoria uno stato giuridico consono ai tempi, ben definito ed unificato.

La legge, approvata in sede legislativa dalla competente Commissione del Senato, indubbiamente, come avremo occasione di giudicare dall'esame di essa, elimina molte lacune ed insufficienze della vigente legislazione, e, pur non essendo stata accolta con l'unanime sodisfazione, perché i bisogni e le aspirazioni di una categoria debbono tendere sempre al meglio, segna un decisivo passo avanti per una maggiore efficienza e per un miglioramento delle condizioni economiche e morali dei sottufficiali.

I voti che sono a noi pervenuti dagli interessati sono gli stessi già ampiamente discussi in Commissione al Senato. Essi sono di natura soprattutto economica, ma anche di ordine morale. Alcuni di essi sono degni di considerazione, per cui sarei tentato di sostenere l'opportunità di accoglierli in questa sede. Però esiste la necessità che la legge sia approvata al più presto, e ciò sarà forse consigliabile non soltanto per la non sempre valida ragione di non perdere tempo – perché è sempre tempo guadagnato quello impiegato a perfezionare una legge – ma soprattutto perchè i pochi e non sostanziali mutamenti che si potrebbero apportare nel caso concreto non compenserebbero il danno derivante alla categoria da un rinvio.

Le conquiste economiche previste dal presente disegno, pur essendo considerevoli ove si tenga conto del sacrificio compiuto dall'erario, non sono tali, in verità, da sodisfare le esigenze di vita sempre più pressanti.

Non si può, d'altra parte, disconoscere che il Governo ha dimostrato tutta la buona volontà e la migliore considerazione, facendo il massimo sforzo in relazione alle modeste possibilità del bilancio della difesa. Le conquiste si ottengono a gradi, ed io penso che questa legge debba rappresentare l'avvio per sempre maggiori e concreti miglioramenti.

Prima di passare a discorrere dei dieci titoli, oggetto del disegno di legge, mi intratterrò brevemente su quello che è stato il desiderio più volte espresso dalle categorie interessate e che ha formato oggetto, in questa legislatura e nella passata, di particolari proposte di legge, e cioè che possa essere

sancita a tutti gli effetti un'equiparazione dei sottufficiali agli impiegati di gruppo *C* dell'Amministrazione dello Stato.

Il voto, da un punto di vista morale, oltre che economico (per quanto concerne la quiescenza) e data l'importanza che la categoria va sempre più assumendo con la richiesta, per l'ammissione alla carriera permanente, del titolo di studio pari a quello richiesto per il personale civile di gruppo *C*, è degno della nostra massima considerazione.

La questione investe, come è ovvio, problemi di natura giuridica, oltre che economica, per cui, nella mia qualità di relatore, cercherò in breve di prospettare obiettivamente tali problemi, in modo che la Commissione possa trarne le giuste conclusioni.

Gli ordinamenti in vigore per le singole categorie, specie l'ordinamento gerarchico di cui al decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono da riguardare come un complesso organico di norme nel quale riesce impossibile introdurre innovazioni che concernano una singola categoria senza che ne conseguano alterazioni e comunque ripercussioni nei riguardi di tutte le altre categorie.

Trattando, poi, il problema unilateralmente, sono evidenti le difficoltà di trovare fra la categoria dei sottufficiali ed il personale civile di gruppo *C* un minimo di affinità per quanto concerne le norme sul reclutamento, sul rapporto di servizio e quelle sulla carriera e sul collocamento in quiescenza.

Resta la questione economica. È stato detto che non esiste alcuna differenza di trattamento economico tra i sottufficiali ed il personale di gruppo C, oppure che esiste una notevole differenza a danno dell'una categoria o dell'altra. A tale riguardo sarà bene che la Commissione possa formarsi un'idea esatta della situazione sulla scorta di dati precisi, per ciascuna voce di retribuzione, che riguardano il trattamento economico delle varie categorie messe a confronto. Per questo motivo, ho predisposto uno specchio dimostrativo, che mette a confronto tutti gli emolumenti delle singole voci del personale civile di gruppo *C*, dei sottufficiali delle Forze armate (eccetto i carabinieri) e dei sottufficiali dei carabinieri e degli altri corpi di polizia. Le cifre che leggerò sono riferite al trattamento economico al 1° luglio 1954, quindi aggiornate. Grado XIII: lire 177.960; la paga del sergente – che corrisponde a quel grado – è di lire 129.575; quella del vicebrigadiere dei corpi di polizia è di lire 174.150. L'indennità di carovita, prendendo ad esempio l'impiegato col coniuge e due figli a carico, in sede di servizio avente meno di 600.000 abitanti è di lire 255.120: essa corrisponde esattamente all'analoga indennità per i sergenti dell'Esercito e per i vicebrigadieri dei corpi di polizia. L'assegno perequativo, fissato in lire 37.080 per i civili del grado XIII, non esiste per i sottufficiali. Il premio giornaliero di presenza è fissato (nella misura annua) in lire 20.350 per i civili, in lire 14.575 per i sergenti e in lire 19.800 per i vicebrigadieri. La tredicesima mensilità è di lire 27.350 per i civili, di lire 23.318 per i sergenti e 27.029 per i vicebrigadieri. A questo punto finiscono le « voci » negli emolumenti dei civili di grado XIII, mentre continuano per i sottufficiali con l'indennità militare, l'assegno suppletivo e l'indennità per soppressione razione viveri; quelle dei vicebrigadieri continuano ancora con altre indennità minori.

Per concludere il personale di grado XIII del gruppo *C* percepisce un assegno annuo complessivo di lire 517.860; i sergenti 570.428 e i vicebrigadieri 661.574.

In sostanza si ha, all'incirca, lo stesso trattamento fra i sottufficiali, finché sono in servizio, e il personale di gruppo *C*.

Però è da notare – e qui è il problema – che la differenza massima, e veramente sostanziale, esiste nello stipendio e negli altri assegni, che sono commisurati allo stipendio, e che sono gli assegni pensionabili. La presente legge prevede, fino al 65° anno di età, l'indennità di riserva, la quale può, in certo qual modo, rimediare per la massima parte a questa differenza; ma dopo i 65 anni la situazione del sottufficiale in pensione è veramente precaria e si rende perciò necessario provvedere: basti pensare che il sottufficiale in pensione percepisce, dopo il 65° anno di età, una pensione pari a poco più della metà di quella che percepisce l'impiegato di gruppo *C* dell'amministrazione dello Stato.

Ora, in considerazione del fatto che in questa sede non sarà agevole risolvere il problema nel suo insieme e tenuto conto che la IV Commissione del Senato ha accolto il principio di rinviare in sede di legge-delega l'esame della questione, io penso che anche noi si possa accogliere questo principio, perché a mio avviso, in quella sede, il problema potrà e dovrà trovare una soluzione unitaria, in relazione anche agli altri ordinamenti del personale, e sarà anche più facile trovare i mezzi finanziari relativi.

Ed ora passiamo a discorrere dei singoli titoli di cui si compone il disegno di legge.

Il titolo I tratta delle disposizioni generali. Le disposizioni in esso contenute non hanno

bisogno, per la loro chiarezza, di particolare illustrazione. L'articolo 1 definisce lo stato del sottufficiale, che è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. È chiaro che con il grado lo stato si acquista o si perde.

L'articolo 2 fa obbligo al sottufficiale, per la prima volta, del giuramento in forma solenne. Il giuramento, che prima era previsto soltanto dai regolamenti di disciplina, viene ora elevato a norma giuridica. Fu fatta presente l'opportunità che il giuramento fosse prestato con le stesse modalità previste per gli ufficiali, ma affiorarono difficoltà di ordine pratico. Comunque, dovendosi attribuire alle parole « vigenti disposizioni » il significato di vigenti all'atto della prestazione del giuramento e non all'atto della emanazione della legge, viene lasciato al potere esecutivo, in sede di regolamento di disciplina, la facoltà di stabilirne le modalità.

La preoccupazione che, per effetto della dizione « che non presti giuramento », la mancata prestazione di giuramento per causa di forza maggiore, possa dar luogo ugualmente alla revoca, non ha ragion d'essere: siamo in tema di diritto disciplinare (regolato dalle leggi penali), per cui il provvedimento viene preso dopo gli opportuni accertamenti.

Qualche parola è bene dire in merito all'articolo 3, perché porta una effettiva innovazione alla legge vigente. Difatti, per la prima volta i sottufficiali vedono inquadrata la loro figura giuridica con rapporto di impiego stabile, regolare e continuativo nel servizio permanente; così pure uno stato giuridico ben definito vengono ad avere le categorie in ferma volontaria o rafferma, in congedo e in congedo assoluto.

L'articolo 4 pone il principio nuovo che il provvedimento relativo al conferimento del grado è adottato sempre dal Ministro per il grado di sergente e con decreto ministeriale per gli altri gradi. Ciò evita eventuali difformità di criteri di valutazione, che potevano verificarsi quando tale potere era dei comandanti di Corpo. Le norme per il conferimento dei gradi e per la formazione dei ruoli sono demandate alle leggi sul reclutamento e sull'avanzamento. Il trasferimento da un ruolo all'altro non può essere disposto che nei casi previsti dalla legge, e ciò per evidenti ragioni di garanzia dello stato dei sottufficiali.

Gli altri articoli non meritano, per la loro chiarezza, specifica illustrazione.

Passiamo, perciò, al titolo II. L'articolo 12 stabilisce che il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile e continuativo. Dato questo carattere stabile e continuativo, il sottufficiale deve, naturalmente, seguire la sorte degli altri dipendenti statali, per quanto concerne il divieto di esercitare altre attività in contrasto con la funzione ed il prestigio dell'impiego.

L'articolo 13 fissa le posizioni in cui può venire a trovarsi il sottufficiale: servizio effettivo; aspettativa; sospensione dall'impiego. Per tutte e tre le posizioni permane il carattere stabile e continuativo del rapporto.

L'articolo 14 merita una particolare illustrazione. Esso stabilisce che il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato, per essere impiegato dovunque. Nessun dubbio credo che possa sorgere circa l'affermazione del principio del possesso dell'idoneità fisica incondizionata presso qualsiasi reparto, comando od ufficio, per la permanenza nel servizio effettivo. Esso, però, specie per l'eccezione prevista nel secondo comma, ha suscitato preoccupazioni di varia natura. Nessuna preoccupazione può sorgere per l'eventuale inidoneità temporanea per un determinato servizio dell'Esercito, data la natura e la vastità dei ruoli e dei servizi di questa Forza armata. La eccezione stabilita al secondo comma e la specificazione di cui al primo comma « ...e a bordo... » hanno suscitato delle preoccupazioni. Giusta l'eccezione per la categoria dei ruoli maviganti dell'aeronautica, esposta a rischi ed a logorio eccezionali, specie per la continua evoluzione dei moderni apparecchi; ma, si dice, e a mio avviso fondatamente, anche per alcune categorie di marinai, specie per quelli costretti a vivere, per il loro servizio, sullo scafo, nei sommergibili nel reparto caldaie, il logorio non è normale e si è anche qui esposti a malattie professionali. A mio avviso, l'estensione sarebbe stata sufficientemente giustificata.

Un'altra preoccupazione era sorta. Si è detto che l'eccezione di cui al secondo comma dell'articolo contiene implicitamente il divieto alla permanenza nel servizio effettivo in generale per i sottufficiali permanentemente inidonei al solo servizio di volo. Ma non è così, perché rimangono in vigore, per effetto dell'articolo 93 del presente disegno di legge, le norme contenute negli articoli 71 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, che contempla, per i sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, riconosciuti non più

idonei al volo ma idonei al servizio militare in genere, il collocamento fuori quadro nello stesso ruolo naviganti ed il trattenimento alle armi, con mansioni di governo. I limiti posti dal primo comma dell'articolo 72 del citato regio-decreto-legge 3 febbraio 1938, di non potersi superare complessivamente il decimo dell'organico del ruolo naviganti, non debbono destare particolari preoccupazioni, dopo la dichiarazione dell'amministrazione della difesa, secondo cui il rapporto è assolutamente sufficiente.

La materia dell'aspettativa, trattata negli articoli dal 15 al 23, non ha bisogno di illustrazione particolare e non porta notevoli innovazioni.

Credo utile, invece, dire qualche parola in merito alla istituzione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, di cui all'articolo 24. Quest'articolo è stato emendato, dopo ampia discussione, alla Commissione difesa del Senato, con la soppressione degli articoli 90, 91 e 92 del testo originale. Tra il primo ed il secondo comma è stato, perciò, inserito un nuovo comma, sostitutivo dei predetti articoli, con cui il Ministro, finché non siano determinati i nuovi organici, stabilisce annualmente l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio, per ciascuna Forza armata e separatamente per i carabinieri. Per questi ultimi è stata posta in rilievo la particolare situazione in cui si trovano i marescialli delle classi 1899, 1900 e 1901 trattenuti in servizio per effetto della legge 24 marzo 1951, n. 210: difatti, per costoro la legge non sarebbe operante per tre anni, in quanto occorrerebbe attendere che quelli della classe 1902 compiano i 55 anni.

La ragione di tale emendamento va ricercata nella opportunità di evitare l'invecchiamento delle Forze Armate – poiché la legge prevede la corrispondente riduzione degli organici del grado iniziale dei sottufficiali – , dando la facoltà al Ministro di stabilire per ora, annualmente, la consistenza del ruolo speciale. Tale facoltà ha ingenerato la preoccupazione che il Ministro possa arbitrariamente snanaturare e svuotare il beneficio della legge. A mio avviso, tale preoccupazione è quanto meno eccessiva, perché ogni Ministro avrà cura di tenere, senza pregiudizi, il dovuto conto dell'interesse della categoria nell'ambito dell'interesse del servizio. D'altra parte, il Ministro che, per effetto del primo comma, avrebbe potuto veramente svuotare di contenuto il provvedimento, non accogliendo alcuna domanda, viene ora ad essere vincolato ad accogliere tante domande quante occorrono per coprire il ruolo da esso determinato al principio dell'anno.

Un'altra benefica innovazione, dal punto di vista economico, è data dalla lettera *b*) dell'articolo 28, secondo cui il sottufficiale liquida la pensione anche se ha soltanto 15 anni di servizio utile a pensione e non meno di 12 di servizio effettivo. Per le vigenti disposizioni, che saranno ancora in vigore per gli altri dipendenti statali, occorrono, come è noto, per maturare il diritto a pensione, 20 anni di servizio effettivo.

Altre innovazioni economicamente vantaggiose sono introdotte con gli articoli da 29 a 35, che trattano della quiescenza nei vari casi di cessazione dal servizio. In particolare l'articolo 32 prevede, come per gli ufficiali, una speciale indennità fino a 65 anni di età, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza. Sono noti i motivi che giustificano questo particolare trattamento, che rimedia in parte al disagio in cui vengono a trovarsi ufficiali e sottufficiali rispetto agli altri dipendenti dello Stato, per i diversi limiti di età agli effetti della permanenza del rapporto d'impiego. Varie sono le richieste di un miglioramento di tale indennità, in considerazione delle varie situazioni dei singoli sottufficiali.

Tra gli altri, mi è pervenuto un appunto con cui si sollecita un emendamento nel senso che l'indennità di riserva che, secondo il progetto, decorre dal limite massimo di età previsto per il collocamento in pensione, possa invece decorrere dal limite massimo di servizio, e ciò in considerazione che per i sottufficiali arruolatisi con le vecchie leggi il limite massimo di permanenza alle armi era di 30 anni di servizio e detto limite poteva essere raggiunto al 48° anno di età. Vorrei poter essere favorevole a questa richiesta, ma premesso che lo scopo della indennità speciale è, in sostanza, quello di rimediare al disagio in cui vengono a trovarsi i sottufficiali a causa dei diversi limiti di età previsti per la permanenza nel rapporto di impiego, ma dovremmo chiedere il parere del tesoro, che, a quanto è dato prevedere, non potrebbe essere favorevole, poiché quello già fatto rappresenta il massimo possibile sforzo.

Il titolo III tratta dei sottufficiali in ferma volontaria o rafferma. Anche la natura giuridica di tali sottufficiali a rapporto temporaneo viene nettamente configurata e, naturalmente, differenziata sia da quelli in servizio permanente effettivo come da quelli in congedo, per i quali ultimi, se in tale po-

sizione, non esiste alcun rapporto d'impiego. L'articolo 40 prevede la cessazione, prima del termine stabilito, e non la sospensione, come per i sottufficiali in servizio permanente. Il che è ovvio, data la natura di per sè temporanea del rapporto d'impiego.

Il titolo IV tratta dei sottufficiali in congedo. Anche per questa categoria il carattere distintivo è la temporaneità del servizio. La posizione di congedo è quella in cui possono trovarsi le due categorie di complemento e della riserva. Quelli di complemento sono nominati direttamente nella categoria stessa, oppure provengono dal servizio permanente, ai sensi della legge, a differenza dei sottufficiali della riserva, che sono collocati in tale categoria soltanto in virtù della legge stessa.

Il titolo VI coordina le norme già esistenti per il passaggio agli impieghi civili, unificandole per le varie armi.

Un'utile, opportuna, vantaggiosa innovazione viene qui introdotta quando si stabilisce che il sottufficiale in possesso dei prescritti requisiti (12 anni di servizio permanente o di ferma o di rafferma) può, entro un anno dal compimento del servizio prescritto, fare domanda d'impiego civile, con le modalità stabilite. Secondo la vigente legislazione, il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia. Questa innovazione dà la possibilità al sottufficiale di valutare concretamente la convenienza o meno di beneficiare di tale provvidenza.

I sottufficiali che passano all'impiego civile vengono ad occupare i posti del ruolo degli applicati (grado XII) dell'amministrazione civile che li assume in carico. A norma della vigente legislazione (articolo 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico) essi conservano lo stipendio in godimento nel grado del ruolo di provenienza. Essi vengono naturalmente ad inserirsi nel normale andamento delle carriere degli impiegati civili originari, che iniziano con il grado XIII, corrispondente ad alunno d'ordine.

Anche di questo problema, che indubbiamente provoca delle resistenze da parte delle amministrazioni civili interessate, dovrà tenersi conto, a mio avviso, in sede di legge-delega.

Per quanto riguarda la perdita del grado, non vi sono modifiche sostanziali.

Il titolo VIII tratta della disciplina. Le norme relative a tale titolo sono chiare ed esaurienti, ed esse assicurano le più ampie garanzie al sottufficiale. In essa sono state trattate con larghezza anche questioni formali, che avrebbero potuto collocarsi benissimo nei regolamenti. Ciò assicura le più ampie garanzie al sottufficiale contro il timore che potrebbe derivare da un più ampio potere discrezionale.

Gli altri articoli non meritano illustrazione particolare

Il presente disegno di legge è stato ampiamente discusso e perfezionato con opportuni emendamenti, dettati dall'esperienza e dalla saggezza degli onorevoli senatori dalla IV Commissione del Senato, che l'ha approvato.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha dato parere favorevole per quanto concerne la spesa, che importa un onere di un miliardo e 450 milioni all'anno.

Anche in questa sede sono state ribadite, da parte delle categorie interessate, le proposte già avanzate e discusse al Senato e sono emerse nuove aspirazioni. In verità, esse sono limitate e, tranne qualcuna importante, di scarso rilievo. La categoria, in genere, sollecita l'approvazione del presente disegno di legge che, a mio avviso, non potrà subire, con ogni buona volontà, modifiche sostanziali che possano trovare accoglimento.

Pur rendendomi conto che l'urgenza non debba essere causa di un mancato approfondito esame, né la preoccupazione di un rinvio per eventuali modifiche debba significare rinunzia a migliorare il progetto stesso, esso mi sembra meritevole, nel suo insieme, della vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRECO. Ritengo che necessità di carattere umanitario impongano l'approvazione sollecita del disegno di legge.

Poiché, però, è qui presente il Sottosegretario di Stato per la difesa, vorrei far rilevare la necessità che il problema dei sottufficiali sia veramente risolto. Perché questo disegno di legge, pur sodisfacendo le esigenze della categoria dal punto di vista economico, non risolve il problema.

Nel nostro Esercito manca una funzione autonoma per il sottufficiale, ma specialmente io intendo riferirmi al sottufficiale dell'arma di fanteria. Che cos'é il sottufficiale di fanteria ? Non è nulla ! Il sottufficiale di marina, di aviazione o dei carabinieri, quando ha raggiunto il grado di maresciallo, può dire di aver raggiunto una certa autonomia di funzione, il sottufficiale di fanteria, raggiunto il grado di maresciallo, non ha ottenuto nulla. In aviazione, il maresciallo ha un apparecchio; in marina, il maresciallo può passare al Corpo degli equipaggi marittimi e rag-

giungere il grado di capitano; il maresciallo dei carristi ha un carro armato; il maresciallo dei carabinieri comanda una stazione... ma il maresciallo di fanteria?

Io debbo ricordare che l'esercito prussiano, fino al '70, cioè fino a quando è stato veramente un esercito formidabile, badava semplicemente alle funzioni di ordine terrestre. E in quell'esercito furono i sottufficiali che prepararono la battaglia del '70!

Io vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato, il quale dimostra tanto attaccamento alle nostre Forze armate, di porre veramente allo studio il problema dei sottufficiali, e particolarmente dei sottufficiali di fanteria, che è un problema fondamentale. Ad essi si deve dare uno sbocco, una carriera. Si può dare, perché a tutti è stato dato. E, se non uno sbocco, per lo meno una funzione autonoma al termine della carriera. Prego la Commissione di far proprio questo mio voto, perché sia studiato a fondo il problema.

CUTTITTA. Consentitemi che io rivolga un elogio al relatore, il quale ha approfondito lo studio di questo grave problema ed ha dimostrato di aver visto tutti i punti deboli del disegno di legge, indicandone i rimedi, che possono essere attuati in seguito.

Anch'io mi trovo nella posizione morale di dover accantonare tutte le proposte di emendamenti che sono andato preparando da qualche anno a questa parte e che erano il frutto dello studio di questa legge e dei suggerimenti degli interessati, al fine di potere andare avanti, come abbiamo fatto con la legge sullo stato degli ufficiali – anche quella tutt'altro che ottima –, ed approvarla senza ulteriore perdita di tempo.

Quando si consideri che il trattamento di pensione di un sottufficiale al massimo degli anni di servizio è pari alla metà di quello del dipendente statale di gruppo *C*, credo che non occorrano altre considerazioni per rendersi conto dell'ingiustizia che viene consumata a danno di questa categoria, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza.

Questa legge non pone rimedio alle sperequazioni esistenti; l'indennità che viene ora concessa ai sottufficiali serve a ben poco, perché per costoro la tragedia incomincia quando hanno raggiunto i 65 anni: allora finisce l'indennità ed essi restano con la sola pensione!

E allora che rimane da fare? Per ora, approviamo la legge, con tutti i suoi difetti. Discutendosi il bilancio della difesa, io presentai un ordine del giorno riguardante gli ufficiali e i sottufficiali, che non fu accolto dal Ministro. Posto in votazione, a mia richiesta, non fu accolto neppure dalla Camera. Ebbene, oggi io lo ripropongo, limitandolo ai soli sottufficiali e tenendo conto del contenuto di un altro ordine del giorno che ho visto circolare. Esso dà modo al Governo, tenendo conto di tante situazioni, di riparare a molte delle ingiustizie che da tempo vengono commesse a danno dei sottufficiali.

Si tratta dei problemi e situazioni a tutti noti, e pertanto mi permetto di raccomandarne l'accettazione a tutti i colleghi, perché io chiederò che esso sia posto in votazione anche se il Governo non vorrà accoglierlo.

BOLDRINI. In sostanza, il disegno di legge deve essere approvato perché, anche se non in maniera completa, esso va incontro a talune esigenze della categoria dei sottufficiali.

Si potrebbe sollevare una questione particolarmente delicata, che riguarda un po' tutta la legislazione militare: questo, come tutti i provvedimenti elaborati alcuni anni fa, non risponde alle attuali esigenze della categoria. E questo è uno dei difetti che noi riscontriamo in questo provvedimento. Lo stesso relatore, del resto, ha dovuto riconoscere che molte lacune sussistono tuttora.

Associandomi, poi, ai rilievi dell'onorevole Greco e dell'onorevole Cuttitta, vorrei mettere l'accento su altre lacune che sono state taciute. Per esempio, perché nella costituzione dei Consigli di disciplina non si è pensato di includere un sottufficiale? Mi sembra che proprio l'esperienza di un sottufficiale, specie se anziano, avrebbe potuto essere molto utile a quel collegio.

Un'ultima osservazione: pure dando uno stato giuridico alla categoria dei sottufficiali, possiamo noi affermare che con questa legge si da un contributo alla formazione del sottufficiale il quale, non bisogna dimenticarlo, è la spina dorsale dell'Esercito? Non mi pare. Ed ecco allora che sorge una questione già da altri sollevata: aprire la strada alla carriera. Bisogna rendersi conto che il sottufficiale di oggi non è il sottufficiale di 50 anni fa; oggi il sottufficiale è un tecnico, è uno specialista, il quale conosce molte cose della vita, non è più solo l'uomo che abbia una coscienza militare.

Per concludere, è bene non farsi illusioni: con questo stato giuridico noi abbiamo risolto ben poco.

GUADALUPI. Non v'è dubbio che il problema, per l'importanza che riveste nell'ordinamento militare e nelle istituzioni militari, avrebbe bisogno di un ben più ap-

profondito esame. Ma non sarò io né sarà la mia parte a volere far perdere del tempo. Penso che si potrebbe raccogliere l'unanimità intorno ad un ordine del giorno che impegnasse il Governo non soltanto a porre allo studio il problema, bensì a presentare provvedimenti di legge atti a colmare le lacune lamentate.

Queste lacune darebbero luogo a molte osservazioni; tuttavia, io mi limiterò a prospettarne solo alcune fondamentali, che sono analoghe a quelle rivolte al disegno di legge sullo stato giuridico degli ufficiali che, come ricorderete, dovemmo pure approvare affrettatamente, non ostante le notevoli deficienze e manchevolezze.

Già allora rilevammo, ad esempio, l'eccesso di potere discrezionale attribuito all'Amministrazione, e che poteva dar luogo ad eccessivi favoritismi e protezioni – alcune volte non scevri da motivi di colore politico – e che, anche per la categoria dei sottufficiali, può esser causa di danni notevoli, quali il rafforzamento della mentalità del « pensiamo alla salute ». Non bastano, in questi casi, i miglioramenti economici; occorre dare a costoro la certezza che per tutta la loro vita essi saranno protetti e difesi dalle autorità militari.

Nello stesso disegno di legge che stiamo per approvare, perché anche noi siamo d'accordo che bisogna evitare che esso ritorni all'esame del Senato, esistono molte manchevolezze: talune di esse possono trovare rimedio nell'ordine del giorno Cuttitta, ed io voglio sperare che relatore e rappresentante del Governo ne tengano conto per un successivo studio del problema.

Una delle prime questioni è quella della democratizzazione della categoria, problema morale, di istruzione e di educazione, che non può esser risolto con gli affidamenti che derivano dall'accoglimento di un ordine del giorno della Commissione, ma che potrà risolversi instaurando un clima diverso all'interno delle caserme e degli istituti militari.

Ci sono ancora sanzioni gravissime in materia di matrimonio, che i sottufficiali non vedono con simpatia: in materia vi è una limitazione eccessiva, che non so se sia rispondente ad una esigenza obiettiva dell'Amministrazione dello Stato e degli istituti militari in particolare. Questo problema va studiato tenendo conto delle aspirazioni della categoria.

Vi è poi la possibilità della perdita del grado per motivi non stabiliti dalla legge, e questo è compreso nell'ordine del giorno.

L'istituzione delle visite mediche periodiche tiene i sottufficiali in uno stato di perpetua minaccia.

Rimane l'aspirazione a vedere fissati i limiti di età in anni 65, come per tutti gli altri impiegati dello Stato. Noi dobbiamo tenere conto del fatto che i sottufficiali hanno il comando di minime unità fino a 40 anni; poi passano a mansioni di carattere burocratico senza più esercitare attività militare.

Altri rilievi vi sarebbero da fare; particolarmente per quanto riguarda le varie posizioni del sottufficiale, di cui all'articolo 3, ma un esame della materia comporterebbe una eccessiva perdita di tempo e ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge.

Un rilievo di una certa importanza riguarda il disposto dell'articolo 56 circa l'obbligo alla disciplina da parte del sottufficiale in congedo assoluto. Questa disposizione può dare adito a gravi inframmettenze di cui ogni giorno abbiamo esempi: è recente il caso del vicedirettore dell'*Avanti !*, dottor Colombo, che ha visto trasferito un suo giudizio dalla sede civile a quella militare. Noi dobbiamo evitare che questo accada. L'articolo 56 dà la possibilità di sottoporre al giudizio dell'autorità militare un sottufficiale che ha definitivamente rinunciato ad ogni attività militare. Il che mi pare non rispondente a quanto stabilito dall'articolo 103 della Costituzione.

Un rilievo anche sulla gravità delle sanzioni di cui all'articolo 60. I motivi disciplinari dovrebbero essere meglio differenziati nella legge.

Con queste osservazioni noi diamo il nostro voto favorevole al disegno di legge, riservandoci di esprimere il nostro voto per quell'ordine del giorno che comprendesse queste istanze in maniera precisa e chiara.

VIOLA. Anch'io sono d'accordo nel senso che il disegno di legge va approvato nel testo presentatoci. Sono altresì d'accordo con l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Cuttitta, che spero sia approvato all'unanimità.

ROMUALDI. A suo tempo avevo presentato una proposta di legge sul trattamento economico dei sottufficiali, rinnovando una precedente proposta presentata dall'onorevole Spiazzi per la parificazione dei sottufficiali agli impiegati dello Stato di gruppo *C*.

A me pare che con questo disegno di legge sullo stato giuridico dei sottufficiali e soprattutto con la buona intenzione di rivedere le questioni che il disegno di legge non risolve ed infine perché forse tra breve la categoria

degli impiegati civili di gruppo *C* non esisterà più, detta proposta sia da considerarsi superata.

Vorrei però che il Governo s'impegnasse a migliorare le condizioni economiche dei sottufficiali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I deputati Buffone, Guerrieri Filippo, Villa, Corona Giacomo, Biasutti, Baresi, Cavallari Nerino, Priore, Sangalli, Napolitano Francesco, De Meo, Melloni, Codacci Pisanelli e Martino Edoardo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

considerato lo stato di disagio in cui evrsa la vasta categoria dei sottufficiali;

tenuto conto che il titolo di studio richiesto per accedere al grado iniziale è quello prescritto per gli impiegati dello Stato inquadrati nel gruppo *C*;

valutate le vaste responsabilità attinenti i vari servizi cui gli interessati sono adibiti nella molteplicità delle funzioni e degli incarichi;

preso atto che il progetto in esame (Stato giuridico dei sottufficiali), pur nella sua imperfezione, è sempre un atto positivo, specie se riguardato dalla parte relativa all'istituenda indennità di riserva che verrà a sollevare il modesto trattamento di quiescenza di tanti sottufficiali fuori servizio;

convinta che il proporre emendamenti in questo momento significa pregiudicare, forse in maniera definitiva, il problema;

impegna il Governo

affinché in sede di legge-delega venga affrontata e risolta la materia della rivalutazione morale ed economica, attraverso l'adeguamento del trattamento, sulla base degli attuali impiegati del gruppo *C* dal grado XIII all'VIII ».

I deputati Cuttitta, Viola e Guerrieri Filippo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

considerata la notevole sperequazione che si verifica nelle condizioni di carriera e di quiescenza fra gli impiegati civili dello Stato i quali conservano l'impiego fino al 65° anno di età, beneficiando in tal modo della possibilità di pervenire ai gradi più elevati e di conseguire il massimo della pensione ed i sottufficiali delle forze armate che nella media cessano dal servizio oltre dieci anni prima;

considerato che questa anticipata cessazione dal servizio risponde ad una imprescindibile esigenza organica dell'inquadramento dei reparti;

considerato che le provvidenze finora escogitate per riparare, almeno in parte, al danno subìto dai sottufficiali, mediante la corresponsione di speciali indennità aggiuntive alla pensione risultano inadeguate, sia per la loro misura sia per la tempestività di adeguamento al mutare del costo della vita,

invita il Governo

a studiare un opportuno provvedimento legislativo atto ad ottenere:

1°) che i sottufficiali che cessano dal servizio per limiti di età siano collocati in ausiliaria fino al conseguimento del 65° anno di età;

2°) che durante tale periodo di ausiliaria sia loro corrisposto un congruo assegno speciale che abbia rapporto costante con il trattamento economico complessivo di cui fruiscono i sottufficiali pari grado in servizio permanente effettivo;

3°) che siano collocati in pensione al compimento del 65° anno di età, col trattamento di quiescenza loro spettante in relazione al grado rivestito all'atto in cui cessano dalla posizione di ausiliaria, al trattamento economico complessivo dei sottufficiali pari grado in servizio permanente effettivo, ed agli anni trascorsi complessivamente nella posizione del servizio permanente effettivo e nell'ausiliaria »

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In sede di discussione al Senato di questo disegno di legge, un senatore, molto autorevole, ebbe a dichiarare che i sottufficiali sono sottufficiali e debbono rimanere tali. Questa dichiarazione suscitò una lunga serie di critiche. Io però debbo dirvi che uno dei problemi che il Ministero della difesa va esaminando più attentamente è quello del « ricambio » fra le categorie. A questo proposito, per inciso, desidero ricordare che il protocollo militare della C. E. D., che l'Italia ha approvato, stabilisce che il reclutamento degli ufficiali può aver luogo anche dai sottufficiali. Comunque, indipendentemente dall'approvazione della C. E. D., è un criterio, questo, che animerà la legislazione militare italiana.

Per quanto riguarda il problema dell'autonomia di funzione per il sottufficiale, dirò che esso è stato sollevato dal senatore Messe al Senato; posso anticipare qualche indiscre-

zione su taluni orientamenti del Ministero della difesa-Esercito, per cui sarebbero attribuite a determinati sottufficiali funzioni autonome, pari a quelle degli ufficiali subalterni. Questa indiscrezione, fatta dal senatore Messe e nel merito della quale non desidero entrare, vi dimostra che il Ministero della difesa sta esaminando attentamente questo problema.

E con ciò credo di avere risposto all'onorevole Greco ed a quanti si sono associati al suo rilievo.

Quanto ai singoli problemi tecnici, riconosco che alcuni rilievi sono giusti e che certamente la legge è imperfetta. Se fosse stato possibile, il Governo stesso avrebbe modificato taluni articoli: per esempio: l'articolo 84. L'imperfetta dizione della legge farà decorrere i 65 anni dalla data di entrata in vigore della legge e non dal 1° gennaio 1954, creando una schiera di sottufficiali danneggiati; tuttavia, se si presenterà una proposta di legge in tal senso, il Governo sarà certamente favorevole alla correzione.

Debbo dire qualcosa sugli ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Buffone, dirò che come criterio direttivo il Ministero della difesa è d'accordo, anche se può andare al di la di quanto chiede lo stesso proponente. Io so che in certe categorie di sottufficiali si arriva anche al grado VIII; senonché, mi pare che l'ordine del giorno non sia formulato bene perché il gruppo *C*, in sede di legge delega, viene modificato in « carriera esecutiva ». Nella sostanza possiamo essere d'accordo. Vorrei, però, che l'onorevole Buffone non si limitasse ad una proposta in questa sede, che può impegnare il Governo solo fino ad un certo punto; egli dovrebbe riproporla in aula, in sede di discussione della legge-delega. Difatti io non posso impegnare il Ministero del tesoro. E allora, come rappresentante del Ministero della difesa sono favorevole, ma come rappresentante del Governo mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dall'onorevole Cuttitta, riconosco che la sostanza del fine che l'ordine del giorno si propone è giusta. Siccome esso parla di studiare la situazione, studio che è già nell'intendimento del Governo, non ho difficoltà ad accettare il suo ordine del giorno.

BUFFONE. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno, riservandomi di riproporre il problema nella sede più opportuna, perché, non avendo i sottufficiali una propria organizzazione sindacale, ritengo che la nostra Commissione non debba abdicare alla difesa di una così vasta categoria. È sul trattamento di quiescenza che noi insistiamo. Credo che non sia esagerato definire dolorosa la situazione di un maresciallo maggiore con sei figli che viene a percepire 23 mila lire al mese! I sottufficiali, poiché non hanno una organizzazione sindacale, non possono fare presenti all'opinione pubblica ed al Governo le loro esigenze e le loro giuste rivendicazioni. Perciò vorrei il conforto del voto favorevole della Commissione al mio ordine del giorno perché in sede di legge-delega la mia proposta possa trovare migliore accoglimento.

GUADALUPI. Sull'ordine del giorno Buffone i commissari socialisti si astengono.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Buffone, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Cuttitta, di cui si è dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle allegate, che, non essendovi emendamenti e se ne nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

(*È approvato*).

ART. 3.

I sottufficiali si distinguono in:

sottufficiali in servizio permanente;

sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

sottufficiali in congedo;

sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

(*È approvato*).

ART. 10.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il

caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

ART. 11.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.

Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

(*È approvato*).

TITOLO II

SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

DEL SERVIZIO PERMANENTE IN GENERALE.

ART. 12.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

(*È approvato*).

ART. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dall'impiego.

(*È approvato*).

CAPO II

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO.

ART. 14.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 24, deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per i sottufficiali della Marina.

Per il sottufficiale del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneità al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nel servizio effettivo.

(*È approvato*).

ART. 15.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;

c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;

d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

(*È approvato*).

ART. 16.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

(*È approvato*).

ART. 17.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo a servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di ruolo per l'avanzamento o che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 18.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

(*È approvato*).

ART. 19.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare, o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

(*È approvato*).

ART. 20.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospenzione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

(*È approvato*).

ART. 21.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

(*È approvato*).

ART. 22.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

(*È approvato*).

ART. 23.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

(*È approvato*).

CAPO III.

RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO.

ART. 24.

Il sottufficiale, che nel grado massimo raggiunge l'età indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finchè non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, è stabilito annualmente per ciascuna di esse, e separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro della difesa. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio da sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per tale impiego.

In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato può essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 25.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale decide il Ministro, sentito il parere:

per l'Esercito, di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori, tutti in servizio permanente;

per la Marina, della Commissione di avanzamento per i sottufficiali,

per l'Aeronautica, della Commissione centrale di avanzamento per i sottufficiali.

(*È approvato*).

CAPO IV.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE.

ART. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

d) domanda;

e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;

f) nomina all'impiego civile;

g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

(*È approvato*).

ART. 27.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvo che, rivestendo il grado massimo, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'articolo 24.

Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di età è di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'età predetta in applicazione del disposto del terzo comma dell'articolo 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto nel comma secondo dell'articolo 32.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

(*È approvato*).

ART. 28.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(*È approvato*).

ART. 29.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

Se trattisi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 30.

Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonchè un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(*È approvato*).

ART. 31.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneità al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneità ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla

cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

(*È approvato*).

ART. 32.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . . » 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . » 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . . » 60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio, fino al compimento degli anni sessanta al sottufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione del terzo comma dell'articolo 24.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 30 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

(*È approvato*).

ART. 33.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il sottufficiale dipende e previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 34.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi

nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(*È approvato*).

ART. 35.

Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 28. Il sottufficiale è collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera *b*) dello stesso articolo 28; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(*È approvato*).

ART. 36.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

(*È approvato*).

ART. 37.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(*È approvato*).

TITOLO III.

SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

ART. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per periodo di tempo determinato. La durata delle ferme volontarie e delle rafferme è stabilita dalle leggi di reclutamento.

(*È approvato*).

ART. 39.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

ART. 40.

Il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera *b*) è disposta previo parere delle Commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera *c*) è disposta previa inchiesta formale.

(*È approvato*).

ART. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

(*È approvato*).

ART. 42.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) dell'articolo 40, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *c*), *d*), *h*), *i*) del predetto articolo 40.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(*È approvato*).

ART. 43.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio nella misura stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 44.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 45.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:
in servizio temporaneo;
in congedo illimitato;
sospeso dalle attribuzioni del grado.

(*È approvato*).

ART. 46.

Il sottufficiale in congedo quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della Forza in congedo.

(*È approvato*).

ART. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità, nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale può, col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro.

Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.

(*È approvato*).

ART. 48.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvo i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante l'espiazione della pena.

(*È approvato*).

ART. 49.

Il sottufficiale in congedo dell'Esercito può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad una arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio.

Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

(*È approvato*).

CAPO II.

SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO.

ART. 50.

La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonché i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 51.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età indicata nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Tali obblighi sono:

prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento;

rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;

frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorché abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 52.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Il sottufficiale di complemento del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, al compimento degli anni trentacinque, è trasferito, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi o in altro ruolo dei sottufficiali di complemento dell'Aeronautica, su indicazione della competente Commissione di avanzamento, tenute all'uopo presenti la capacità, l'attitudine e l'attività svolta nella vita civile. Il sottufficiale, però, che all'età predetta ne faccia domanda e si impegni ad effettuare annualmente i prescritti allenamenti ed addestramenti fino all'età di quarantacinque anni nonché il sottufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere nel ruolo naviganti fino al compimento del cinquantaduesimo anno; raggiunta tale età, il sottufficiale è trasferito nel ruolo servizi o in altro ruolo con le modalità innanzi indicate e con le stesse modalità sono trasferiti nel ruolo servizi o in altro ruolo il sottufficiale che non faccia domanda di rimanere nel ruolo naviganti o non ottenga di rimanervi, nonché il sottufficiale che non adempia l'obbligo degli allenamenti e addestramenti.

(*È approvato*).

CAPO III.

SOTTUFFICIALI DELLA RISERVA.

ART. 53.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 54.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(*È approvato*).

ART. 55.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(*È approvato*).

TITOLO V.

SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

ART. 56.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

IMPIEGO CIVILE

ART. 57.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

(*È approvato*).

ART. 58.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 26, lettere *c*), *d*), *e*) e dall'articolo 40, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.

(*È approvato*)

ART. 59.

Gli impieghi civili, che i sottufficiali possono conseguire ai sensi dell'articolo 57, sono i seguenti:

a) nell'Amministrazione della Difesa:

per i sottufficiali dell'Esercito, tutti i posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare e tutti i posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale, servizi dell'Esercito;

per i sottufficiali della Marina, tutti i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina;

per i sottufficiali dell'Aeronautica, i posti di applicato nel ruolo del personale d'ordine per i servizi dell'Aeronautica;

b) in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa l'Amministrazione della pubblica sicurezza, un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale di gruppo *C*.

I posti di assistente aggiunto nel ruolo degli assistenti del genio militare rimasti vacanti per mancanza di aspiranti sono coperti mediante pubblico concorso. Qualora rimangano vacanti posti di applicato nel ruolo degli impiegati d'ordine per i servizi dell'Esercito e nel ruolo del personale d'ordine per i servizi della Marina, si provvede

ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I posti di applicato o equiparato di cui alla lettera *b*) sono ripartiti dall'Amministrazione della Difesa tra i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. I sottufficiali nominati all'impiego nei posti anzidetti sono collocati in ruolo intercalandoli, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altra provenienza promossi o nominati al grado di applicato o equiparato.

(*È approvato*).

TITOLO VII.

PERDITA DEL GRADO

ART. 60.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1°) perdita della cittadinanza;

2°) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

3°) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

4°) interdizione civile o inabilitazione civile;

5°) irreperibilità accertata;

6°) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;

7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

(*È approvato*).

ART. 61.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, numeri 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 60, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, numeri 2 e 3, e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, numeri 4 e 7, dell'articolo 60.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 37, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, numeri 6 e 7, dell'articolo 60 decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

(*È approvato*).

ART. 62.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, numeri 1, 4 e 5, dell'articolo 60, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3°) dell'articolo 60, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri:

3°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari

ai sensi del primo comma, numero 6, dell'articolo 60, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera *a*) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

(*È approvato*).

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO.

ART. 63.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera *c*);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.

(*È approvato*).

CAPO II.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

SEZIONE I. — *Inchiesta formale.*

ART. 64.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 63, è effettuato mediante formale inchiesta.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

(*È approvato*).

ART. 65.

L'inchiesta formale è disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, l'inchiesta formale è disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego.

Qualora siavi corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta è disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale più elevato in grado o più anziano. Se il più elevato in grado o più anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta è disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilità tra sottufficiali di Forze armate diverse

o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale è disposta dal Ministro.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.

(*È approvato*).

ART. 66.

L'autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale può anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorità predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina.

Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione è adottata dal Ministro.

(*È approvato*).

SEZIONE II. — *Commissione di disciplina.*

ART. 67.

È sottoposto a Commissione di disciplina il sottufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti incompatibili con lo stato di sottufficiale.

(*È approvato*).

ART. 68.

La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

Per i giudizi a carico di più sottufficiali di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina si compone di cinque ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno tre ufficiali superiori e due di grado non inferiore a capitano o corrispondente. Il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Gli altri membri, se i giudicandi appartengono a due Forze armate, sono tratti uno dalla stessa Forza armata del presidente, tre dall'altra Forza armata; se i giudicandi appartengono alle tre Forze armate, i membri stessi sono tratti due da ciascuna Forza armata diversa da quella del presidente.

Il presidente della Commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente; funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

(*È approvato*).

ART. 69.

La Commissione di disciplina è formata, di volta in volta, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il giudicando dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il giudicando risiede.

Nel caso di sottufficiale assegnato per l'impiego ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare della stessa Forza armata del giudicando, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri la Commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego.

Se trattasi di più giudicandi della stessa Forza armata dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, ovvero di più giudicandi di Forze armate diverse, la Commissione di disciplina è formata dal comandante militare competente a provvedere per il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi. Qualora il più elevato in grado o più anziano dei giudicandi sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri la commissione di disciplina è formata dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Quando il deferimento del sottufficiale a Commissione di disciplina sia stato disposto dal Ministro in seguito ad inchiesta formale ordinata ai sensi del quinto comma dell'articolo 65 o in applicazione di quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 66, la Commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo, designato dal Ministro.

(*È approvato*).

ART. 70.

Non possono far parte della Commissione di disciplina;

a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorché commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina:

b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;

h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

(*È approvato*).

ART. 71.

Il sottufficiale sottoposto a Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

Il componente ricusato è sostituito.

(*È approvato*).

ART. 72.

La Commissione di disciplina è convocata dal comandante militare dal quale è stata formata ai sensi dell'articolo 69.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della Commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina.

(*È approvato*).

ART. 73.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore deve essere ufficiale in servizio, di grado inferiore a quello rivestito dal presidente della Commissione di disciplina, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 70.

L'ufficiale difensore è vincolato al segreto d'ufficio.

(*È approvato*).

ART. 74.

La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta né fa constare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della Commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di avere esaminato gli atti dell'inchiesta formale.

Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano

che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la Commissione ritenga di non potere esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti al comandante militare che ha ordinato la convocazione, indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

« *Il... è meritevole di conservare il grado ?* »

La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.

Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti della commissione di disciplina sono vincolati al segreto di ufficio.

(*È approvato*).

ART. 75.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

(*È approvato*).

ART. 76.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

(*È approvato*).

SEZIONE III. — *Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero.*

ART. 77.

Agli effetti degli articoli 65 e 69, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui all'articolo 74.

(*È approvato*).

SEZIONE IV. — *Disposizioni particolari per il tempo di guerra.*

ART. 78.

In tempo di guerra:

la Commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria e della riserva, richiamati in servizio;

per il sottufficiale dipendente per ragioni di impiego da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la Commissione di disciplina spettano ai comandanti suddetti. Nei casi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 69 il Ministro, per la formazione della Commissione di disciplina, può designare anche uno dei comandanti predetti.

(*È approvato*).

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 79.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da sergente maggiore a maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, e

gradi corrispondenti, che si trovino nelle seguenti condizioni:

per l'Esercito, i sottufficiali, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, in carriera continuativa, e i sottufficiali dell'Arma predetta vincolati a rafferma;

per la Marina, i sottufficiali di carriera e i sottufficiali del ruolo riassunti;

per l'Aeronautica, i sottufficiali vincolati a ferma di durata non inferiore a quattro anni o vincolati a rafferma e i sottufficiali conservati in carriera dopo avere ultimato la rafferma.

(*È approvato*).

ART. 80.

I sottufficiali dell'Esercito e della Marina che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 55, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei. Sono del pari iscritti in detta categoria, se riconosciuti fisicamente idonei, i sottufficiali dell'Aeronautica che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa non abbiano raggiunto l'età di anni sessanta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino richiamati in temporaneo servizio.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto, se già non vi siano. Sono del pari collocati in congedo assoluto, se già non vi siano, i sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto le età previste nel primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 81.

I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria di complemento se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque, restano nella posizione di congedo assoluto.

(*È approvato*).

ART. 82.

Il sottufficiale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi a fruire di aspettativa per un periodo che superi il limite massimo dei due anni nel quinquennio stabilito dal primo comma dell'articolo 16, rimane in tale posizione fino al termine del periodo suddetto.

(*È approvato*).

ART. 83.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano stati ammessi a proseguire la carriera in applicazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, per l'Esercito nell'articolo 2 del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1286, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 91, per la Marina nell'articolo 90, lettera *a*), del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 914, modificato con l'articolo 31 della legge 13 giugno 1933, n. 778 e con l'articolo 33 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1014, e per l'Aeronautica nell'articolo 66 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, continuano a rimanere in servizio anche oltre i limiti di età indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età o dei limiti di servizio previsti dalle disposizioni predette.

(*È approvato*).

ART. 84.

Ai sottufficiali dell'Esercito provenienti dalla carriera continuativa, ai sottufficiali della Marina provenienti dal personale di carriera e del ruolo riassunti, ai sottufficiali dell'Aeronautica già in carriera, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta

non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954, l'indennità speciale prevista dall'articolo 32.

La stessa indennità compete, con la medesima decorrenza, ai sottufficiali che siano stati collocati a riposo ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220. L'indennità è computata agli effetti della determinazione della misura dell'assegno mensile previsto dagli articoli 5 e 6, primo comma, lettera *c*), dei citati decreti legislativi nonchè agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

(*È approvato*).

ART. 85.

Con decreto del Presidente del Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa sentito il Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato, saranno determinati gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile.

Fino a quando tale decreto non sarà emanato l'accertamento suddetto continuerà ad essere effettuato dagli organi attualmente previsti per ciascuna Forza armata.

(*È approvato*).

ART. 86.

Ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano acquistato titolo a conseguire l'impiego civile, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti relative alle cause di perdita del titolo stesso.

(*È approvato*).

ART. 87.

Per le Commissioni di disciplina convocate alla data di entrata in vigore della presente legge e per il procedimento innanzi alle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

(*È approvato*).

ART. 88.

Per i sottufficiali dell'Esercito che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio territoriale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, la non idoneità al servizio alle truppe non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente. Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall'articolo 16 della citata legge 21 giugno 1934, n. 1093.

(*È approvato*).

ART. 89.

Il ruolo del servizio sedentario dei sottufficiali di porto della Marina, istituito con l'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso.

I sottufficiali ascritti al soppresso ruolo continuano ad essere trattenuti in servizio secondo le norme contenute nell'articolo 26 del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257, e successive modificazioni.

I sottufficiali trattenuti in servizio ai sensi del comma precedente sono considerati in servizio permanente. Ad essi non sono però applicabili le disposizioni dell'articolo 24 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 90.

I sottufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto articolo 116 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744.

(*È approvato*).

ART. 91.

Per il sottufficiale nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, di cui al successivo articolo 95, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura

venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

(*È approvato*).

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 92.

In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:

a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;

c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

(*È approvato*).

ART. 93

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge sul reclutamento dei sottufficiali dell'Aeronautica, continuano ad applicarsi, per i sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, le norme contenute nell'articolo 71 e nel primo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. In ogni caso, però, i sottufficiali predetti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite di età indicato nella tabella *A* annessa alla presente legge.

I sottufficiali che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 72 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 94.

Per i sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica non si applicano le disposizioni relative alla licenza di convalescenza contenute nell'articolo 87 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468. Per i sottufficiali predetti la licenza di convalescenza sarà disciplinata dagli appositi regolamenti.

(*È approvato*).

ART. 95.

Sono abrogati, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, il testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, contenente norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè sullo stato dei sottufficiali della Aeronautica, e successive modificazioni.

È pure abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2149, e successive modificazioni, per la parte riguardante i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.

(*È approvato*).

ART. 96.

Alla copertura dell'onere di lire 725 milioni, che nell'esercizio finanziario 1953-54 deriverà dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della

difesa per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

capitolo	n. 26	. . . L.	53.500.000
»	n. 151	. . . »	106.760.000
»	n. 183	. . . »	80.200.000
»	n. 190	. . . »	30.400.000
»	n. 245	. . . »	48.140.000
»	n. 271	. . . »	406.000.000

L'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55 sarà fronteggiato con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TABELLA *A*.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI CHE NON SIANO TRANSITATI NEL RUOLO SPECIALE PER MANSIONI DI UFFICIO

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria	GRADI	Età	*Note*
ESERCITO . . .	Arma dei carabinieri	Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale .	58	
		Maresciallo maggiore .	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio .	52	
		Brigadiere	50	
	Altre Armi	Tutti	55	
MARINA . . .	Tutte le categorie .	Tutti	52	Per i sottufficiali della categoria portuali provenienti dai reclutamenti effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, numero 1257, il limite di età è di anni 55.
AERONAUTICA .	Ruolo naviganti. . .	Tutti	46	
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie .	Tutti	55	

(È approvata).

TABELLA *B*.

LIMITI DI ETÀ FINO AI QUALI I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO HANNO OBBLIGHI DI SERVIZIO IN TEMPO DI PACE

FORZA ARMATA	Arma, corpo, ruolo, servizio o categoria	GRADI	Età	*Note*
ESERCITO	Arma dei carabinieri	Maresciallo maggiore	55	
		Maresciallo capo e maresciallo di alloggio	52	
		Brigadiere e vice-brigadiere	50	
	Altre Armi	Maresciallo maggiore	50	
		Maresciallo capo e maresciallo ordinario	48	
		Sergente maggiore e sergente	45	
MARINA	Tutte le categorie	Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	52	
		Secondi capi e sergenti	48	
AERONAUTICA	Ruolo naviganti.	Tutti	35 45	Per i sottufficiali che si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 51.
	Tutti gli altri Corpi, ruoli e categorie	Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe	52	
		Sergenti maggiori e sergenti	50	

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo » (893):

Presenti 40
Votanti 38
Astenuti 2
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 30
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

« Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) » (1009):

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 38
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) » (960):

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 37
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baresi, Barontini, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Bufardeci, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Clocchiatti, Codacci Pisanelli. Corona Giacomo, Cuttitta, De Meo, Di Bernardo, Folchi, Gelmini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Melloni, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Romano, Romualdi, Saccenti, Sangalli, Scappini, Stucchi, Villa, Viola.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 893):

Guadalupi, Nenni Giuliana.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI